XX.

TORNATA DI MERCOLEDÌ 18 DICEMBRE 1889

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI.

SOMMARIO. *Seguito della discussione del disegno di legge sugli istituti di beneficenza — Discorrono i deputati Dobelli, Indelli, Caldesi, Carnazza-Amari, Cambray-Digny, Bottini, Luciani, Chigi, Buonomo, Vastarini-Cresi, Baccelli Guido, Sorrentino, Falconi, Magnati, Mazzoleni, il ministro della pubblica istruzione, il presidente del Consiglio ed il relatore deputato Luchini Odoardo. = Proposta del presidente del Consiglio intorno all'ordine dei lavori parlamentari. = Comunicansi interrogazioni dei deputati Nicolosi, Maffi e Petronio.*

La seduta comincia alle 2,25 pomeridane.

De Seta, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione intorno al disegno di legge sugli istituti di beneficenza.

Presidente. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione intorno al disegno di legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza.

La Camera ieri approvò l'articolo 77 *bis*.

Passeremo all'articolo 78. Ne dò lettura:

" Art. 78. Esse debbono, entro un biennio dalla pubblicazione della presente legge, procedere all'affrancazione dei legati, censi, livelli, oneri e altre prestazioni perpetue d'ogni natura, dalle quali fossero aggravate.

" La Giunta amministrativa è autorizzata a concedere proroghe nei casi di riconosciuta convenienza.

" L'affrancazione sarà effettuata sulla base delle annualità capitalizzate alla ragione del 100 per 5, salve le leggi speciali vigenti più favorevoli ai debitori.

" Gli atti d'affrancazione si fanno in carta libera e sono esenti dalle tasse di registro. "

Su quest'articolo ha facoltà di parlare l'onorevole Dobelli.

Dobelli. Farò brevissime considerazioni sopra questo articolo, che, a mio avviso, dovrebbe essere soppresso senza pregiudicare non solo, ma migliorando l'armonia del complesso della legge.

Qui non si tratta, onorevoli colleghi, di discutere sull'autonomia delle Opere pie. Qui si tratta di un articolo con cui si obbligano le amministrazioni a fare atti di azienda che in astratto potrebbero sembrare utili, ma che nel fatto non sarebbero. Il Governo pare che sia stato determinato a proporlo dall'idea di diminuire le spese di amministrazione.

Ma il quadro statistico, secondo il quale un terzo della rendita delle Opere pie figura erogato in spese di amministrazione, non è realmente esatto, inquantochè nelle spese di amministrazione sono stati compresi anche i carichi fondiari delle Opere pie. Pare a me quindi che questo argomento, che si è voluto usare, abbia perduto molto della sua forza. Ad ogni modo, questo articolo viene adesso modificato da alcuni emendamenti. Si accorda, per esempio, alle Opere pie il maggior termine di un quinquennio, e quindi viene in certo modo a perdere molta della sua